

Scuola, nidi, welfare e cantieri «tagliano» lo smart working

PERSONALE

Un doppio vincolo ostacola la spinta al lavoro agile dettata dall'emergenza

Procedimenti non sospesi e principio dell'effettività dei servizi limitano le scelte

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

Il lockdown differenziato sul territorio riscrive le regole per il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. A distanza di una settimana dal decreto Dadone, operativo dal 29 ottobre scorso, le Pa che rientrano nelle zone rosse devono ripensare le modalità operative di erogazione dei servizi mettendo nel cassetto quanto fatto nella settimana precedente.

Usciti dal prima fase dell'emergenza, dove il lavoro agile costituiva la modalità ordinaria della prestazione lavorativa, i datori di lavoro

pubblici dovevano portare lo smart-working al 50% delle attività che potevano essere svolte anche da casa. Con la pubblicazione in Gazzetta del Dm del 19 ottobre 2020 l'organizzazione doveva essere ulteriormente modificata per arrivare a una percentuale ancora più elevata rispetto della metà dei dipendenti. Con il Dpcm del 3 novembre, operativo dal 6, le Pa nelle regioni ad alto rischio tornano alla casella di partenza rappresentata dalle regole previste per il primo lockdown: solo le attività indifferibili che richiedono la presenza in servizio possono evitare il lavoro agile. Tutti gli altri dipendenti devono svolgere la prestazione lavorativa in smart-working. Il testo dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del Dl 18/2020, vigente fino a metà settembre, è identico all'articolo 4, comma 4, lettera i) dell'ultimo Dpcm.

La scelta non può stupire perché l'emergenza è tornata nella fase acuta. Al contrario stupisce che non sia stata riproposta la norma, contenuta nell'articolo 87, comma 2 del Dl 18/2020, che equiparava alla presenza in servizio l'assenza dei dipen-

denti addetti ad attività non indifferibili e non smartizzabili (come per i lavori manuali) una volta esaurite ferie, congedi e banca ore. La situazione è aggravata dal fatto che le ferie sono già state consumate nella prima fase dell'emergenza. È pur vero che il decreto Dadone consente di adibire questo personale ad altre mansioni o di prevedere percorsi formativi, ma per operai o uscieri non è semplice rendere concrete queste previsioni. Salvo nascondersi dietro improbabili corsi da improvvisare.

Per le altre regioni viene confermato quanto già previsto dal quadro normativo precedente, cioè uno smart-working con le percentuali più elevate possibili garantendo comunque il 50% calcolato sulle attività smartizzabili e nel rispetto della qualità dei servizi erogati. Il che vuol dire una significativa flessibilità nella gestione sia dei servizi che della percentuale di lavoratori in presenza, arrivando addirittura a rimanere sotto la soglia minima.

Ma il rispetto della qualità dei servizi nell'organizzazione del lavoro in presenza o da remoto, valido per

tutto il territorio nazionale a mente dell'articolo 5 del Dpcm, si applica anche alle regioni rosse? In altri termini, la presenza del solo personale impiegato in servizi indifferibili che non possono essere svolti da casa deve tenere in considerazione o meno la «effettività dei servizi erogati», uno dei principi cardine della pubblica amministrazione? Non è un problema da poco visto che il numero dei dipendenti potrebbe variare molto. Pur nell'incertezza normativa si deve evidenziare che il Dpcm è disseminato di affermazioni di principio che invocano il lavoro agile come strumento per ridurre la mobilità sul territorio.

Andando oltre agli adempimenti giuridici, sul piano pratico il Dpcm non sospende i termini dei procedimenti amministrativi e lascia aperti i servizi scolastici e i nidi d'infanzia. È impensabile sospendere poi l'assistenza sociale alle fasce deboli della popolazione o bloccare i cantieri in corso. Ne consegue che in questa seconda fase agli enti locali restano ben pochi spazi di manovra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+ENTI LOCALI & EDILIZIA



BUSTA PAGA E LAVORO AGILE L'Aran frena sulle indennità extra

Le indennità per le condizioni di lavoro e per la reperibilità non sono di per sé incompatibili con lo smartworking, ma la verifica del rispetto delle condizioni che ne legittimano l'erogazione deve essere fatta in concreto. Anche se questa coerenza in realtà si realizza in pochi casi. I compensi per il personale educativo e docente dei Comuni possono essere corrisposti solo se vengono effettivamente svolte le attività educative o di docenza. Se l'emergenza sanitaria costituisce una calamità naturale anche i vigili titolari di posizione organizzativa possono essere destinatari dei compensi per il lavoro straordinario che i Comuni erogano con le risorse trasferite dal ministero dell'Interno, mentre ne sono sicuramente esclusi gli altri titolari di posizione organizzativa. Così come sono esclusi dalla possibilità di partecipare all'erogazione di questi trasferimenti tutti i dipendenti che non sono vigili. Sono queste le utili e prudenti risposte fornite dall'Aran sulla erogazione delle indennità al personale degli enti locali nella attuale fase di emergenza sanitaria. Le condizioni per l'erogazione delle indennità per le condizioni di lavoro, che ha preso il posto dei compensi per il disagio, il rischio e il maneggio valori, sono fissate dalla contrattazione decentrata nel rispetto dei principi dettati dal contratto nazionale. Sulla base di questi requisiti le amministrazioni devono valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l'erogazione di questo compenso. Analogamente, la possibilità di collocare in reperibilità i dipendenti in lavoro agile è rimessa al rispetto delle condizioni previste dalla normativa contrattuale.

— **Arturo Bianco**

Il testo integrale dell'articolo su: npl.usentilocaliedilizia.ilssole24ore.com

Tari e canone unico, fine anno di caos per i tributi locali

FISCO

Nonostante l'emergenza sconti impossibili e rischio di aumenti dal 2021

Pasquale Mirto

Questo fine 2020 si preannuncia particolarmente caotico per i tributi comunali, sia a causa delle norme introdotte dalla legge di bilancio 2020, che però hanno ricevuto non pochi rallentamenti con tanti decreti ministeriali ancora da emanare, sia per i numerosi interventi dettati dall'emergenza epidemiologica. Interventi caratterizzati spesso da poca attenzione alla fiscalità comunale, tant'è che si registrano ancora delle incertezze diffuse su cosa possa o non possa fare il Comune su notifiche di atti di accertamento e ingiunzioni di pagamento. Ora si aggiunge la chiusura forzata di molte attività economiche, che iniziano già a bussare alle porte dei Comuni per ottenere quelle riduzioni e agevolazioni concesse con il primo lockdown, ma oggi impossibili da replicare perché il termine per approvare le riduzioni è scaduto al 31 ottobre. Si pensi alla tassa rifiuti. Come si potrà pretendere il pagamento della tassa da qui a fine anno? Senza considerare che per alcune (del tutto irragionevoli) disposizioni normative le tariffe deliberate nell'anno possono essere pretese solo a partire dal 2 dicembre. È per questo che molti Comuni hanno calendarizzato proprio a dicembre l'invio dell'avviso Tari. Sotto questa angolazione, meglio andrà per quei Comuni che si sono avvalsi della possibilità di confermare le tariffe Tari 2019.

Pare evidente che in uno dei prossimi decreti legge sarà necessario prevedere una riduzione per gli ultimi tre mesi dell'anno, anche perché di rifiuti i ristoranti e bar chiusi ne produrranno ben pochi. Va meglio per la Tosap/Cosap dei pubblici esercizi, per i quali è già prevista l'esenzione fino al 31 dicembre. Per gli ambulanti invece l'esenzione vale fino al 15 ottobre, anche se si sono registrate talune timidezze applicative su cosiddetti spuntisti, che vengono

autorizzati, spesso verbalmente, all'occupazione dei posti liberi nei mercati, e pertanto sono certamente da comprendere nell'esenzione concessa dalla legge.

L'altro tema che agita gli uffici comunali è il nuovo canone unico, che sarà in vigore dal 2021, almeno in assenza di una proroga proposta già dall'Ancli con un emendamento al decreto 104.

Il problema è che il Comune deve approvare il regolamento in tempi di emergenza sanitaria e in breve tempo, di massima entro il 31 dicembre, anche a prescindere dal collegamento con il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 (attualmente fissato al 31 gennaio).

Le difficoltà sono tante, non solo perché il quadro normativo di riferimento pecca pesantemente in alcuni punti, ma soprattutto perché il nuovo canone richiede la revisione di tutte le tariffe, e porta automaticamente ad aumenti che sembrano davvero inopportuni in questa situazione emergenziale.

Senza considerare che distogliere risorse comunali per attuare questo cambio di regime, nell'attuale situazione sanitaria, appare privo di giustificazione. Sia perché le norme oggi vigenti funzionano, sia perché occorrerebbe anche rinegoziare i contratti con i concessionari dell'imposta di pubblicità, già in difficoltà quest'anno perché non sovvenzionati in alcun modo dallo Stato.

Per giunta, dal 1° gennaio entrerà in vigore anche il canone mercatale, e il comma 844 della legge 160/2019 prescrive che questo si riscuota solo tramite PagoPa, sistema però che diventerà obbligatorio solo a decorrere dal 1° marzo 2021.

Naturalmente, se proroga deve esserci, non può essere prevista all'ultimo momento, con l'annuale maxi emendamento alla legge di bilancio, ma deve essere introdotta da subito, in modo da non far lavorare nessuno inutilmente.

Il legislatore potrebbe comunque salvaguardare quei Comuni che si sono mossi in anticipo rendendo facoltativa l'introduzione del canone unico, come d'altro canto avviene oggi con la Cosap o con il canone dei mezzi pubblicitari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORTOCIRCUITI NORMATIVI

Assenza ingiustificabile in zona rossa

Tornano i Comuni off limits ma non c'è più l'istituto dell'esenzione dal servizio

Consuelo Ziggiotto

La normativa emergenziale solleva numerosi dubbi sull'esenzione dal servizio introdotta dall'articolo 87, comma 3, del Dl 18/2020. Le difficoltà nascono in particolare dai più recenti provvedimenti di contenimento adottati dalle regioni che con ordinanza hanno disposto il divieto di accesso e allontanamento da alcuni territori comunali.

A che istituto va ricondotta l'assenza di un lavoratore in salute, impedito di recarsi presso la propria sede di lavoro, in quanto residente in un Comune dichiarato zona rossa? Senza dubbio la prima soluzione da adottare è quella del lavoro agile, ma che fare se non c'è modo di giustificare un'attività da remoto?

L'istituto dell'esenzione ha trovato applicazione in due ipotesi. La prima correlata all'impossibilità di rendere la prestazione in modalità agile semplificata; la seconda agganciata invece ai casi di assenza giustificata da provvedimenti di contenimento del virus.

La legge di conversione al Dl 34/2020 (articolo 263) ha fatto cessare dal 15 settembre l'obbligo di limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro, e (piuttosto inesplicitamente) a commento di questa novità la Funzione pubblica nella circolare 3/2020 ha precisato che l'istituto dell'esenzione è superato a partire dal 19 luglio.

Il Dl 83/2020 ha poi prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre specificando il dettaglio delle disposizioni prorogate fino a quella data. Tra queste non compare l'articolo 87 del Dl 18/2020, quello sull'esenzione, lasciando intendere la confluenza nell'articolo 1, comma 4, vale a dire tra le disposizioni agganciate

al precedente termine dell'emergenza: il 31 luglio.

Il Dl 125/2020, estendendo l'emergenza al 31 gennaio ripropone tra le norme prorogate i soli commi 6 e 7 dell'articolo 87, rivolti a Forze armate e Vigili del fuoco.

La confusione impera e a conferma del bisogno di un chiarimento arriva a latere il messaggio Inps 3653 del 9 ottobre scorso. L'istituto precisa, per i lavoratori privati, che le assenze derivanti da ordinanza emessa dall'autorità amministrativa che dispone un divieto di allontanamento da un determinato territorio, per la necessità di contenere l'epidemia, non devono giustificarsi con la certificazione di malattia, non essendo quello il canale da utilizzare. Non confluiscono cioè nella tutela della malattia (per loro c'è la cassa integrazione). La precisazione è confermata alla luce della precisa volontà del legislatore di assicurare la prestazione di malattia solo se c'è un procedimento di natura sanitaria.

A questo punto è legittimo chiedersi se l'assenza di un dipendente pubblico derivante da provvedimento di contenimento, se la sua attività non sia smartizzabile, possa confluire nell'articolo 87, comma 1, del Dl 18/2020, con l'equiparazione dell'assenza al ricovero ospedaliero esclusa dal computo del periodo, attesa la dichiarata uscita dall'ordinamento giuridico dell'istituto dell'esenzione dal servizio.

Il quadro può dirsi immutato anche alla luce del più recente Dpcm. È pur vero che i territori compresi nell'area rossa tornano alla logica del lavoro agile applicato a tutto il personale ad esclusione di coloro i quali sono impiegati in attività indifferibili che richiedono la presenza. Tuttavia, il luogo giuridico che ha ripartito una parte d'Italia nella condizione di dover giustificare la presenza in servizio dei lavoratori non è più l'articolo 87, comma 1, lettera a) del Dl 18/2020, ma appunto un Dpcm.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROFESSIONISTI

Revisori, scelta fra due Province e addio alla quarta fascia

In Conferenza Stato-Città il nuovo regolamento sui controllori dei bilanci

Gianni Trovati

Ai revisori dei conti degli enti locali sarà possibile eleggere due province della propria regione per le "candidature". Ma i professionisti con più esperienza non saranno raggruppati in una quarta fascia, riservata agli enti più grandi.

Sono le due novità del nuovo decreto del ministero dell'Interno che disciplina l'elenco dei revisori dei conti e le modalità di nomina negli enti locali. Il testo è pronto, e attende nelle prossime settimane il nuovo esame della Conferenza Stato-Città, per poi percorrere l'ultimo miglio con i pareri finali che seguirebbero l'accordo politico fra governo e amministratori locali.

Il testo, va detto, è un altro esempio classico del percorso infinito che separa in Italia il momento di ideazione delle regole da quello della loro (eventuale) applicazione. I correttivi alla riforma dei revisori hanno infatti appena compiuto due anni. Il primo passaggio del nuovo decreto in Conferenza Unificata risale all'8 novembre del 2018. Con il suo lento passo da montagna, il provvedimento ha ottenuto il via libera del Garante della Pri-

vacy, essenziale per la tenuta dell'Albo con i nominativi dei professionisti, il 12 giugno 2019, e ha superato l'esame del Consiglio di Stato il 18 ottobre dello stesso anno.

Nel frattempo però il legislatore non è stato fermo. E con il collegato fiscale alla manovra 2020 si è occupato dei revisori, anche se non c'entrano nulla con le tasse, inserendo all'articolo 57-ter del Dl 124/2019 una modifica che ha ridotto da regionale a provinciale il bacino di riferimento per ogni revisore. Con lo stesso provvedimento ha fatto rientrare la politica nei collegi di revisione, da cui era stata cacciata con la riforma del 2012, dando ai consigli degli enti locali la facoltà di scegliere il presidente fra i tre sorteggiati dove c'è il collegio e non il revisore unico.

I due interventi hanno imposto di rimettere mano al decreto. E soprattutto hanno colpito e affondato una delle novità più importanti su cui si avevano lavorato i tecnici del Viminale e i rappresentanti dei revisori: la quarta fascia, che sarebbe stata riservata ai Comuni oltre i 50 mila abitanti oltre che a Città metropolitane e Province e sarebbe stata riservata ai professionisti con più esperienza. I quali, e qui sta il punto determinante, avrebbero dovuto anche svolgere il ruolo di formatori per i colleghi al debutto.

Perché uno dei problemi classici per i revisori è l'avvio dell'attività nel-

le vesti di revisore unico dei piccoli Comuni, ruolo difficile da svolgere davvero per chi non ha alcuna esperienza diretta sul campo.

Ma ad affondare l'idea della quarta fascia è la scelta del bacino provinciale anziché regionale. Perché in molte Province solo il capoluogo avrebbe potuto arruolare questi revisori. L'articolazione per Province prova a limitare la pioggia delle rinunce dettate da motivi geografici, perché le Regioni sono grandi e i compensi piccoli (anche dopo i recenti aggiornamenti). Anche se la soluzione non sembra felicissima, e la limitazione della scelta a due province rischia di creare più di un problema. Con l'effetto collaterale di cancellare l'idea di quarta fascia.

Perché per rafforzare le competenze dei nuovi revisori, iscritti obbligatoriamente alla prima fascia, si raddoppiano da 10 a 20 i crediti formativi. E si introduce un nuovo requisito che impone di aver svolto per almeno 18 mesi l'incarico di collaboratore di un revisore (articolo 239, comma 4 del Tuel) o di responsabile del servizio finanziario di un ente locale.

Basterà? Difficile dirlo. E in ogni caso occorrerà aspettare perché i nuovi requisiti entreranno in vigore dal secondo anno successivo all'approvazione finale del decreto. Sembrerà che, nel frattempo, la politica non torni a occuparsi dei revisori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassa Depositi e Prestiti SpA

Finanziamenti pubblici

SINTESI CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DALLE ORE 12:00 DEL 06/11/2020 ALLE ORE 11:59 DEL 13/11/2020

AVVISO

La versione integrale - che fa fede a tutti gli effetti - delle condizioni economiche dei finanziamenti riservati agli enti pubblici, è pubblicata sul sito internet www.cdp.it

Comuni e province

Amm.to (anni)	Prestito Ordinario				Prestito Flessibile					Prestito Investimenti Fondi Europei		
	Inizio ammortamento				Inizio ammortamento					Inizio ammortamento		
	01/01/21	01/07/21	01/01/22		01/01/22	01/01/23	01/01/24	01/01/25	01/01/26	01/01/24		
	Spread	Tasso	Spread	Tasso	Spread unico (%)					Amm.to (anni)	Spread unico (%)	
10	0,870	0,480	0,900	0,520	10	1,020	1,160	1,260	1,360	1,450	5	1,040
20	1,250	1,100	1,270	1,130	15	1,230	1,330	1,410	1,490	1,570	10	1,250
29	1,450	1,390	1,460	1,410	20	1,380	1,470	1,540	1,600	1,660	15	1,390
					24	1,470	1,550	1,610	1,670	1,730	20	1,510

Regioni e province autonome

N. rate	Prestito a Erogazione Unica a Quota Capitale Costante				Prestito a Erogazione Multipla						
	Spread unico per Tasso variabile e fisso				Scadenza periodo di utilizzo						
	Prima data di pagamento 31/12/20	Scadenza contratto	Spread unico (%)	Prima data di pagamento 30/06/21	Scadenza contratto	Spread unico (%)	2021	2022	2023	2024	2025
20	30/06/30	0,850		31/12/30	0,880	20	0,970	1,080	1,180	1,250	1,340
40	30/06/40	1,240		31/12/40	1,260	40	1,330	1,400	1,470	1,520	1,580
60	30/06/50	1,460		31/12/50	N/D	60	1,530	1,590	1,640	1,690	1,740

Aziende sanitarie, enti per l'edilizia residenziale pubblica, università e istituti assimilati, enti regionali per il diritto allo studio universitario, agenzie regionali per la protezione ambientale e altri enti pubblici

Mutui Fondiari senza Preammortamento a Erogazione Unica

N. rate	Mutui Fondiari senza Preammortamento a Erogazione Unica				Prestiti Chirografari con Piano di Erogazione non Predefinito									
	Prima data di pagamento 30/06/21				Tasso variabile					Tasso fisso				
	Prima data di pagamento 30/06/21	Scadenza contratto	Spread Tasso variabile (%)	Scadenza contratto	Inizio ammortamento	01/01/21	01/07/21	01/01/22	01/01/23	Inizio ammortamento	01/01/21	01/07/21	01/01/22	01/01/23
20	31/12/30	0,920		31/12/30	0,930	10	1,040	1,160	1,280	1,470	1,050	1,170	1,300	1,490
40	31/12/40	1,300		31/12/40	1,320	20	1,450	1,530	1,620	1,760	1,480	1,560	1,650	1,780
60	31/12/50	1,520		31/12/50	1,560	30	1,690	1,750	1,820	1,930	1,730	1,790	1,860	1,980

Comuni - CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Anticipazioni di Tesoreria

Tasso variabile - Spread (%)
2,890



Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni Via Goito, 4 - 00185 Roma cdp.it

Capitale sociale € 4.051.143.264,00 I.v. Iscritta presso CCAA di Roma al n. REA 1053767

Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584 Partita IVA 07756511007

© RIPRODUZIONE RISERVATA